

CITTA' DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI PISTOLE IN DOTAZIONE
AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Art. 1
OGGETTO DELLA FORNITURA

1.1 La Città di Torino affida, mediante procedura ristretta, col sistema dell'offerta a prezzo più basso, ai sensi degli art. 55 e 82 del D.L.vo. n. 163/2006 e s.m.i., in applicazione della direttiva 18/2004/CE e sotto l'osservanza del presente Capitolato, la fornitura di armi per la dotazione del Corpo di Polizia Municipale, aventi le caratteristiche specificate nell'allegato A al presente capitolato.

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di acquistare, nel corso della validità temporale della convenzione, quantitativi di armi inerenti ad una, o a due o a tutte le tipologie di seguito indicate:

- a) pistola semiautomatica marca BERETTA mod. 98 FS, calibro 9x21 IMI, brunita;
- b) pistola semiautomatica marca GLOCK modello G17 calibro 9x21 IMI;
- c) pistola semiautomatica marca H&K modello P2000 calibro 9x21 IMI.

1.2 Tutti i modelli offerti dovranno essere pienamente compatibili con l'armamento operativo, il munizionamento e ogni aspetto tecnico gestionale già in atto e garantito dalle caratteristiche tecniche dei modelli sopraindicati già in dotazione alla Polizia Municipale.

La Civica Amministrazione potrà ammettere piccole modifiche tecniche ininfluenti sulla qualità complessiva del prodotto o migliorative di quest'ultimo qualora dette varianti siano certificate dal costruttore.

Ogni pistola dovrà essere munita di attacco per il correggiuolo, caricatore di scorta, valigetta e libretto di istruzioni, nonché, secondo le caratteristiche tecniche di cui all'allegato B, di fondina (per la pistola semiautomatica marca GLOCK modello G17 calibro 9x21 IMI la fondina deve essere ad estrazione rapida) e portacaricatore. Le armi devono essere garantite per un periodo minimo di 24 mesi.

1.3 La ditta dovrà formulare offerta espressa come sconto unico percentuale sui prezzi a base di gara.

La Civica Amministrazione provvederà all'acquisto immediato di n. 100 pistole e successivamente provvederà all'acquisto di ulteriori lotti fino ad un quantitativo massimo corrispondente alla concorrenza dell'importo finanziato per il contratto. I singoli ordinativi saranno comunicati di volta in volta entro tre anni dalla data della stipula del contratto. Il modello da richiedere nei singoli ordinativi verrà prescelto dalla Civica Amministrazione in ragione delle proprie necessità ai prezzi unitari risultanti dallo sconto praticato.

I prezzi formulati, attraverso lo sconto, rimarranno impegnativi per tutta la durata del contratto, fermo restando il caso di revisione di cui al successivo art. 8.

In ogni caso, ciascun ordinativo non sarà inferiore a n. 50 pistole.

N. 63 pistole dovranno essere munite di doppia fondina e portacaricatore.

L'importo complessivo di tutti gli ordinativi non potrà essere, in ogni caso, superiore ad € 206.000,00, oltre I.V.A. 21%

IL PREZZO UNITARIO, POSTO A BASE DI GARA, È DI:

€ 730,00, I.V.A. 21% esclusa, per pistola semiautomatica marca BERETTA mod. 98 FS, calibro 9x21 IMI, brunita;

€ 610,00, I.V.A.21% esclusa, per pistola semiautomatica marca GLOCK modello G17 calibro 9x21 IMI;

€ 760,00, I.V.A.21% esclusa, per pistola semiautomatica marca H&K modello P2000 calibro 9x21 IMI;

Costi della sicurezza di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008 sono pari a € 0.

1.4 Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge n. 135/2012, Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 2

MODALITA' DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE

2.1 Le ditte, i consorzi, i raggruppamenti temporanei d'impresa e gli altri soggetti indicati dall'art. 34 del D. L.vo 163/06 che intendano partecipare alla gara dovranno presentare, pena l'esclusione, l'istanza di ammissione alla medesima, in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, allegando tutte le dichiarazioni di responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e le altre documentazioni indicate nel bando di gara ed in particolare le seguenti:

2.1.1 dichiarazione di responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, concernente l'iscrizione nel registro della camera di commercio industria artigianato e agricoltura ai sensi del D.P.R n. 581/1995 e s.m.i., ovvero, se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, prova della sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI B. D.L.vo 163/2006 e s.m.i., mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito. Se si tratta invece di ditta appartenente a stati membri che non figurano nei citati allegati, la stessa dovrà attestare, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel paese di residenza. La ditta dovrà, altresì, indicare la propria esatta denominazione, la natura giuridica, la sede legale, l'oggetto dell'attività, il codice fiscale, Partita I.V.A..

2.1.2 dichiarazione di responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, concernente l'elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni dalla pubblicazione del bando e, nell'ambito di questo, delle principali forniture analoghe a quelli oggetto della gara a cui intende partecipare, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o

privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di forniture prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di forniture prestate a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.

L'importo complessivo di tutte le forniture prestate negli ultimi tre anni non potrà essere inferiore a € 206.000,00- oltre I.V.A;

2.1.3 dovranno, parimenti, essere dettagliate eventuali ipotesi di avvalimento con la presentazione dei seguenti elementi:

- a) generalità della ditta di cui il concorrente intende avvalersi;
- b) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara
- c) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D. L.vo n. 163/06 e s.m.i., così come indicato nella lettera d'invito;
- d) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D. L.vo n. 163/06 e s.m.i., nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- f) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D. L.vo 163/06 e s.m.i., né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2 del D. L.vo n. 163/06 e s.m.i., con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- g) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- h) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera g) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell'art. 49 del D. L.vo 163/06 e s.m.i.;

2.2.Le ditte invitate alla gara dovranno presentare tutte le dichiarazioni e le documentazioni richieste nella lettera d'invito ed inoltre tutte le seguenti:

A. Istanza contenente, oltre a tutte le altre documentazioni e dichiarazioni indicate nella lettera d'invito, anche le seguenti dichiarazioni e attestazioni che faranno parte integrante del contratto di affidamento:

A.1.) di non essere incorso nella misura cautelare di cui al combinato disposto degli artt. 45 e 9, comma 2 lett. c) del D.L.vo 231/2001;

A.2.) inesistenza delle circostanze previste dall'art. 38, del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. (condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare);

A.3.) di essere in regola con tutte le prescrizioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla normativa prevista dal D.L.vo 81/2008;

A.4.) dichiarazione che nella formulazione dell'offerta si è tenuto conto dei costi del lavoro e di quelli della sicurezza, ai sensi dell'art. 86, comma 3 bis e ter del D.L. vo n. 163/2006 e s.m.i.;

A.5.) documentazione attestante il versamento della cauzione provvisoria di cui all'art. 11 del presente capitolato. Qualora la ditta abbia diritto alla riduzione del 50% della cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 75 c. 7 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., dovrà attestare il possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

A.6.) dichiarazione d'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario;

A.7.) il possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnica di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008, in combinato disposto con l'allegato XVII, comma 1, del medesimo decreto e che tutta la documentazione prevista dal succitato allegato sarà esibita in caso di affidamento;

A.8.) il concorrente dovrà, inoltre, dichiarare le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare ai sensi dell'art. 15 del presente capitolato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 D.L.vo n. 163/06 e s.m.i.. **In caso di mancata presentazione di quest'ultima dichiarazione l'istanza sarà valida ma il subappalto non potrà essere autorizzato;**

A.9.) di conoscere ed accettare senza riserve o eccezioni le condizioni tutte che regolano l'appalto;

A.10.) di accettare la clausola di cui all'art. 7 (rinuncia a risarcimenti e compensi in caso di risoluzione del contratto);

A.11.) di autorizzare la Civica Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora il soggetto contro interessato eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990. In alternativa, con riferimento a quanto sopra indicato, si precisa che qualora codesta società intenda opporsi alle richieste di accesso di eventuali contro interessati a ragione della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla procedura, di segreti tecnici o commerciali, egli deve presentare una apposita dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura "Contiene dichiarazione ex art. 13, c. 5 D. Lgs n. 163/06 e s.m.i" con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta economica o dei giustificativi del prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella predetta dichiarazione la ditta deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonchè comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del D.Lgs 10 febbraio 2005, n. 30 (codice del Proprieta' industriale)". Le parti dell'offerta, sia tecnica che economica e della restante documentazione presentata, per le quali non intervenga esplicita richiesta di sottrazione all'accesso, si intenderanno in ogni caso autorizzate.

A.12.) dichiarazione attestante che la fornitura offerta corrisponde alle caratteristiche e ai requisiti di cui all'art. 1 del presente Capitolato e all'allegato al presente capitolato;

A.13.) dichiarazione attestante la durata del periodo di garanzia con decorrenza dalla data del collaudo positivo: tale periodo non potrà essere inferiore a due anni, come previsto dall'art. 1 del D.L.vo n. 24/2002; la ditta dovrà inoltre indicare le modalità di effettuazione dell'assistenza tecnica nel periodo di garanzia ed i tempi d'intervento, nonché elenco dettagliato delle prestazioni e servizi compresi e, rispettivamente, non compresi nella garanzia medesima;

A.14.) In caso di raggruppamento temporaneo d'impresе o di consorzio ordinario nell'offerta dovranno essere specificate le parti del contratto, come dettagliate nel bando di gara, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Dovrà essere osservato il rispetto dell'art. 37 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i.;

B. Il concorrente dovrà provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee certificazioni bancarie comprovanti la serietà e solvibilità della ditta. Il requisito è comprovato con dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della Legge n. 385 del 1 settembre 1993.

2.3 La stazione appaltante esclude i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i. e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

In ogni caso, ai fini dell'articolo 46, comma 1 bis, del Dlgs. 163/2006 e s.m.i., come introdotto dall'art. 4 c. 2 del DL 70/2011, sono da ritenersi mancanti dei requisiti essenziali e pertanto saranno escluse dalla procedura le offerte che presentino le seguenti irregolarità/anomalie:

- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nel bando di gara, nella lettera d'invito e/o nel Capitolato Tecnico,
- offerte che siano sottoposte a condizione,
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura,
- offerte incomplete e/o parziali,
- offerte di prodotti che non rispettino le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico, ovvero di servizi connessi offerti con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel Capitolato Tecnico;
- in ogni altro caso in cui la commissione ravvisi la sussistenza di uno dei presupposti di cui al citati art. 46, comma 1 bis, del D.L. vo n. 163/2006 e s.m.i.

2.4 Saranno altresì esclusi, sempre ai sensi della suddetta norma, dalla procedura:

- i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della *par condicio* tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, da un lato, comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, dall'altro, costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura.

2.5. L'offerta economica dovrà essere presentata indicando sconto unico percentuale sui prezzi a base d'asta di cui all'art. 1. In particolare la ditta dovrà indicare lo sconto unico percentuale da applicarsi sugli importi unitari dei singoli articoli, con indicazione dei prezzi unitari finali, risultanti da detto sconto.

La fornitura sarà aggiudicata al concorrente che avrà offerto la variazione percentuale in ribasso più conveniente per la Civica Amministrazione.

Si darà luogo ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ammissibile; in tal caso, peraltro, la Civica Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio di non aggiudicare e di procedere ad una nuova gara, nei modi che riterrà più opportuni. Resta in ogni caso salvo il disposto di cui all'art. 81 c. 3 del D. L.vo n 163/06 e s.m.i..

2.6. In caso di offerta anomala ai sensi dell'art. 86 c. 1 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., l'Amministrazione procederà, in osservanza degli art. 87 e seguenti del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., a richiedere all'offerente, prima di procedere all'affidamento, le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, procederà a rigettare l'offerta, con provvedimento motivato, escludendolo dalla gara, con le modalità indicate all'articolo 88 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.. In tal caso, ovviamente, lo sconto indicato nell'offerta esclusa non sarà preso in considerazione ai fini dell'applicazione del criterio di aggiudicazione. Ai sensi dell'art. 88 , comma 7, secondo periodo del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i. la Civica Amministrazione si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 dello stesso articolo. Il contratto sarà stipulato nei termini indicati all'art. 6 del presente capitolato ed ai sensi dell'art. 11, comma 9 e 10 del D. L.vo n. 163/06 e s.m.i..

2.7. In caso di gravi difformità dei requisiti garantiti rispetto alle indicazioni e alle caratteristiche offerte in base al presente articolo, la Civica Amministrazione, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile, penale e amministrativa per le false dichiarazioni presentate, procederà alla revoca dell'aggiudicazione, all'incameramento della cauzione (salvo il risarcimento di ulteriori danni subiti dalla Civica Amministrazione medesima) e all'affidamento ad altra Ditta migliore offerente.

2.8. Il contratto non può comunque essere stipulato prima che siano decorsi 35 giorni dalla avvenuta comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitivo e della verifica dell'assenza di cause ostative di cui all'articolo 11, comma 8 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e dell'articolo 8 del presente capitolato, fatti in ogni caso salvi eventuali provvedimenti in autotutela che l'amministrazione riterrà di assumere.

ART. 3 AVVALIMENTO

3.1 Ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34 del medesimo decreto, in relazione alla presente gara, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico/finanziario e tecnico professionale attraverso l'avvalimento dei requisiti posseduti e documentati da parte di ditta ausiliaria.

3.2 Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi dei requisiti di ditta ausiliaria, dovrà allegare all'istanza di partecipazione le dichiarazioni di cui all'art. 49 comma 2 lettere a), b), c), d), e), f), g) del D.L.vo 163/2006 e s.m.i..

3.3 Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

3.4 Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

ART. 4 ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'AGGIUDICAZIONE

4.1 La Civica Amministrazione provvederà a comunicare l'avvenuta aggiudicazione alla ditta affidataria, fissando un termine per la costituzione della cauzione di cui al successivo art. 12, nonché per la presentazione dei documenti.

4.2 Previa verifica dei requisiti posseduti, e previa costituzione della cauzione definitiva di cui al successivo art. 12, la Civica Amministrazione provvederà a formalizzare l'affidamento della fornitura, richiedendo la stipula del contratto.

4.3 La Civica Amministrazione, in caso di incompletezza o difformità da quanto previsto della cauzione e delle documentazioni presentate, ne darà comunicazione alla ditta, assegnando un nuovo termine per la presentazione o integrazione delle stesse. In caso di mancata presentazione, ovvero in caso di gravi o ripetuti ritardi o difformità, la Civica Amministrazione potrà procedere senza formalità di sorta alla revoca dell'aggiudicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., con il conseguente incameramento dei depositi cauzionali versati.

4.4 A seguito dell'esito positivo delle verifiche effettuate in merito agli elementi sopra indicati e a tutti i requisiti dalle ditte documentati in sede d'offerta, la Civica Amministrazione procederà, all'affidamento definitivo della fornitura e alla successiva stipula del contratto, dopo la quale assegnerà un termine per la consegna ai sensi di quanto previsto dal successivo art. **5**.

Art. 5

TERMINI E MODALITA' DI CONSEGNA

5.1 In seguito alla stipula del contratto o alla sua consegna anticipata effettuata a termini di legge a Civica Amministrazione provvederà a richiedere alla ditta affidataria la fornitura immediata di n. 100 pistole di cui all'art. 1 e, successivamente, gli ulteriori quantitativi eventualmente necessari, fissando il termine per ogni singola consegna in relazione al previo ottenimento del previsto nulla osta da parte della Questura competente.

5.2 Il materiale dovrà essere consegnato, franco destinatario, nel termine massimo di 90 giorni consecutivi dalla data di ogni singolo ordinativo.

5.3 L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei confronti della ditta aggiudicataria, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., a tutto rischio e danno dell'affidatario per mancata esecuzione della fornitura, secondo le prescritte modalità o per gravi o ripetuti ritardi nell'effettuazione della stessa.

5.4 In tal caso, l'aggiudicazione verrà annullata di pieno diritto e il servizio potrà essere affidato ad altro concorrente che segue nell'ordine in graduatoria, o con diversa modalità di affidamento secondo la vigente normativa in materia di appalti pubblici, a maggiori spese del concorrente inadempiente, con diritto della Civica Amministrazione al risarcimento degli eventuali danni, oltre all'incameramento della cauzione di cui al successivo articolo 12 del presente Capitolato.

5.5 In tale caso, inoltre, la ditta non potrà pretendere risarcimenti di danni o compensi di sorta, ai quali essa dichiara fin d'ora di rinunciare.

Art. 6

CONTROLLI E VERIFICA DI CONFORMITA'

6.1 A consegna avvenuta, la Civica Amministrazione procederà a controllo del materiale per accertare che esso abbia le caratteristiche ed i requisiti convenuti.

6.2 In caso di mancanza degli stessi, la ditta aggiudicataria, a proprie spese e cure, dovrà provvedere a sostituire il materiale risultato non conforme a quanto richiesto dalla Civica Amministrazione ed indicato in offerta; ciò entro il termine all'uopo fissato dall'Amministrazione stessa e comunque non oltre il 30° giorno dalla comunicazione dell'irregolarità.

6.3 In ogni caso, la ditta dovrà impegnarsi, durante il periodo di garanzia previsto per i materiali offerti e a proprie cure e spese a riparare guasti e/o difetti che dovessero verificarsi e/o ad inoltrare

alle Case Costruttrici gli articoli oggetto della presente offerta per il riconoscimento della garanzia stessa.

Art. 7

PENALITA' E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

7.1 Per inosservanza del termine di consegna potrà essere applicata la penalità compresa fra lo 0,05% e l'0,1% per ogni giorno di ritardo sull'importo netto e comunque complessivamente (sull'intero ammontare netto della provvista per l'intera convenzione) non superiore al 10 % della fornitura complessivamente effettuata fino alla a quella data, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. Ai fini dell'applicazione di tale penale, sarà considerata come non avvenuta la consegna dei materiali che siano stati rifiutati in sede di controllo e non sostituiti entro il termine di cui all'art. 6.

7.2 Il direttore dell'esecuzione riferirà al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento proporrà all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

7.3 Nel caso in cui la ditta aggiudicataria rifiutasse di consegnare il materiale oggetto del presente capitolato o trascurasse l'adempimento delle presenti condizioni, o non eseguisse la fornitura secondo le caratteristiche dell'allegato tecnico al presente capitolato, l'Amministrazione potrà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., di pieno diritto, senza formalità di sorta, risolvere il contratto a maggiori spese della ditta stessa, con il diritto al risarcimento degli eventuali danni, oltre ad incamerare la cauzione di cui al seguente art. 12.

7.4 In tal caso, l'aggiudicazione verrà annullata di pieno diritto e la fornitura verrà affidata ad altro concorrente che segue nell'ordine in graduatoria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 140 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i. e 297 del D.P.R. 207/2010. Inoltre, la ditta non potrà pretendere risarcimenti di danni o compensi di sorta, ai quali essa dichiara fin d'ora di rinunciare.

In caso di inosservanza di lieve entità delle condizioni del presente capitolato, per le quali non sia fissata penalità specifica, potrà essere applicata una penalità calcolata sul valore della fornitura aggiudicata, non inferiore al 2 per mille e non superiore al 2%, che verrà determinata insindacabilmente dalla Civica Amministrazione. Gli importi delle penali, che dovessero applicarsi nei modi suddetti, saranno trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse a pagamento o, in mancanza, sulla cauzione definitiva costituita a norma dell'art. 12.

Art. 8

IMPEGNO PREZZI

8.1 I prezzi di aggiudicazione saranno impegnativi per tutta la durata della provvista, fatta salva la verifica di congruità prezzi per aumenti che, comunque, si verificassero posteriormente al primo anno di fornitura, secondo la seguente procedura ed i seguenti limiti:

la ditta affidataria, con propria comunicazione, potrà effettuare richiesta di verifica dei prezzi esclusivamente in base ai seguenti parametri:

- a) risultanze di variazioni e prezzi, di cui all'art. 7, comma 4 lettera c) e comma 5 del D. L.vo n. 163/06 e s.m.i.;
- b) in subordine, in caso di assenza dei riferimenti di cui alla lett. a), variazione dei prezzi di listino ufficiale documentati dalla casa costruttrice. Si terrà conto unicamente delle variazioni che eccedono il 5% del valore iniziale. In tal caso, l'adeguamento prezzi sarà concesso solo per la percentuale eccedente il sopradetto scaglione
- c) in subordine a quanto previsto nei punti precedenti, variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, applicabili al valore dei costi di consegna e spese generali convenzionalmente e forfetariamente stabiliti nella misura del 4,5% del prezzo del prodotto .

La richiesta dovrà essere corredata di tutta la necessaria documentazione.

8.2 La Civica Amministrazione entro 30 gg. provvederà alla verifica e alla concessione dell'adeguamento salva contestazione con effetto interruttivo e sospensivo del termine che inizierà a decorrere ex novo dalla data della presentazione di nuova istanza. L'aggiornamento, una volta concesso, decorrerà, comunque, dalla data della richiesta.

Art. 9 PAGAMENTI

9.1 Le fatture riferite alla fornitura effettuata e regolarmente controllata ed accettata saranno ammesse al pagamento nel più breve termine possibile ed entro il termine massimo di 90 giorni dal collaudo o, se successivo, dalla data di emissione della fattura, secondo le disposizioni di legge in materia di contabilità degli Enti locali.

9.2 Il termine di cui al precedente comma rimane sospeso nel periodo dal 10 dicembre al 31 dicembre di ciascun anno, per le esigenze connesse con la chiusura dell'esercizio finanziario. Il pagamento del prezzo della presente fornitura rimarrà inoltre sospeso per tutto il periodo decorrente dall'invio alla Cassa D.P.P. della richiesta di pagamento fino all'accredito da parte della medesima a favore del Tesoriere Civico dell'importo richiesto; l'interesse di mora in caso di mancato pagamento nei termini sopra indicati è pari al 1,5%.

9.3 In ogni caso, la liquidazione avverrà a seguito dell'esito positivo sulla correttezza contributiva.

9.4 La fattura dovrà essere inoltrata esclusivamente all'Ufficio individuato in sede di affidamento del servizio o con successive note di comunicazione. La Civica Amministrazione declina ogni responsabilità in caso di scorretto ricevimento dovuto a non esatto indirizzo riportato in fattura. In tal caso, il termine di cui sopra decorrerà dalla data di ricevimento da parte del competente ufficio.

9.5 In mancanza della sopradetta documentazione, la fattura non potrà essere liquidata.

9.6 In caso di subappalto, che dovrà comunque essere autorizzato dalla Città di Torino, la Civica Amministrazione liquiderà direttamente le fatture al subappaltatore. Sarà richiesto, in ogni caso, da parte della Civica Amministrazione, il D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva del subappaltatore.

9.7 Infine, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti di cui sopra dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

9.8 Su tutte le fatture la ditta dovrà effettuare la detrazione dell'0,50% dell'imponibile di cui all'art. 4 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. Detto importo potrà essere utilizzato dalla Civica amministrazione ai sensi della suddetta norma. L'importo non utilizzato verrà liquidato al termine del rapporto

contrattuale, previa verifica della regolarità contributiva e di ogni altro aspetto contrattuale e di legge

Art. 10 **IMPORTO DELLA PROVVISITA**

10.1 Ai soli fini fiscali, l'importo della provvista è quello risultante dalla migliore offerta per la Civica Amministrazione.

10.2 Detto importo si intende comunque non impegnativo per l'Amministrazione stessa, in quanto l'importo definitivo sarà determinato dall'effettiva fornitura.

Art. 11 **CAUZIONE PROVVISORIA**

11.1 I concorrenti per essere ammessi alla gara, dovranno depositare, a titolo di cauzione provvisoria, il 2% dell'importo minimo di affidamento stimato. La suddetta cauzione dovrà essere costituita secondo le modalità indicate nella lettera di invito. Le ditte che abbiano diritto, a sensi dell'art. 75 D.L.vo n° 163/06 e s.m.i., alla riduzione della cauzione del 50%, dovranno documentare il possesso delle certificazioni di qualità.

11.2 Detta cauzione dovrà essere costituita con le modalità e nei termini che saranno precisati nel bando di gara. Detta cauzione provvisoria sarà restituita alle ditte rimaste non aggiudicatarie, mentre quella della ditta aggiudicataria verrà trattenuta fino alla costituzione della cauzione definitiva di cui al successivo art. 12.

Art. 12 **VINCOLO GIURIDICO E CAUZIONE DEFINITIVA**

12.1 L'aggiudicazione, che sarà notificata al concorrente interessato con la formale comunicazione dell'affidamento di cui all'art. 5 del presente capitolato, costituirà impegno per l'aggiudicatario a tutti gli effetti, dal momento in cui essa verrà comunicata.

12.2 A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, il concorrente affidatario dovrà provvedere al versamento presso la Tesoreria Municipale, di una cauzione definitiva corrispondente al 10% dell'importo stimato di affidamento per tutto il periodo (€ 206.000,00) da effettuarsi mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da istituti di credito o società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348. Le firme dei rappresentanti degli Istituti di Credito o delle Società di Assicurazione dovranno essere autenticate, con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma.

12.3 In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali, quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento, da calcolarsi sull'importo stimato di affidamento di cui al precedente punto 12.2.; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, sempre da calcolarsi sull'importo stimato di affidamento di cui al precedente punto 12.2.

12.4 La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

12.5 L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

12.6 La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di esecuzione del servizio, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

12.7 Nel caso in cui il concorrente affidatario rifiutasse di effettuare la stipulazione, o trascurasse ripetutamente, in modo grave, l'adempimento delle presenti condizioni, l'Amministrazione potrà nel pieno diritto, senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto con l'affidatario stesso, a maggiori spese di questi, con incameramento della cauzione provvisoria e con diritto al risarcimento degli eventuali danni. La Civica Amministrazione potrà aggiudicare l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

12.8 La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La cauzione di cui sopra verrà restituita alla ditta aggiudicataria a completamento avvenuto della fornitura, ad esito favorevole del controllo del materiale fornito e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria rifiutasse di stipulare il contratto formale o trascurasse ripetutamente, in modo grave, l'adempimento delle presenti condizioni, l'Amministrazione potrà, di pieno diritto, senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto con la ditta stessa, a maggiori spese di questa, con diritto al risarcimento degli eventuali danni, procedendo all'incameramento della cauzione.

12.9 In caso di incameramento totale o parziale della cauzione definitiva conseguente ad inadempimento, risarcimento e penali, la ditta dovrà, entro il termine assegnato dalla Civica Amministrazione e comunque entro 30 giorni, ricostituire la cauzione medesima nell'importo sopra indicato. La mancata ricostituzione costituisce inadempimento ai fini dell'applicazione della clausola risolutiva ex art. 1456 c.c., di cui all'art. 7 del presente Capitolato, salvo ogni ulteriore addebito e richiesta da parte della Civica Amministrazione a carico della ditta inadempiente per il risarcimento di eventuali danni.

Art. 13

IMPEGNO ALL'OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI

L'aggiudicatario è tenuto, essendone responsabile, all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitolati (in quanto applicabili) ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del capitolato.

Art. 14

SPESE DI CONTRATTO ED ACCESSORIE

14.1 Sono a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e accessorie e conseguenti, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto, che sarà rimborsata in fattura dalla Civica Amministrazione.

14.2 La liquidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto.

Art. 15
SUBAPPALTO O CESSIONE DELL'IMPRESA

15.1 Il concorrente dovrà indicare nella propria offerta le parti della fornitura, tra quelle indicate dall'art. 1 che, eventualmente, intenda subappaltare, così come previsto dall'art. 2, comma 2.1.5, punto A.10. del presente capitolato. Il subappalto sarà comunque condizionato alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 118 del D.L.vo 163/06 e s.m.i.. Il subappalto e le cessioni effettuate in violazione di quanto sopra indicato fanno sorgere nella Civica Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

15.2 In ogni caso, il subappalto non potrà essere effettuato per una quota annua superiore al 30% del valore annuo stimato dell'appalto € 61.800,00.

15.3 A norma dell'art 118, comma 6, del D.L.vo 163/06 l'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza normativa e del trattamento economico dei dipendenti, stabilito dai contratti in vigore, da parte dei subappaltatori. L'affidatario dovrà comunicare la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. La Civica Amministrazione provvederà a corrispondere il pagamento direttamente al subappaltatore per le prestazioni da questi regolarmente effettuate e fatturate. Ai fini del pagamento l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, dovranno trasmettere alla Civica Amministrazione il documento unico di regolarità contributiva (DURC), comprensivo della verifica di congruità di cui all'art. 118 comma 6 bis del D.L.vo 163/06.

15.4 E' fatto, inoltre, divieto di subappaltare la fornitura o parti della stessa, a ditta che abbia partecipato, anche in A.T.I. o consorzio, alla gara, come diverso concorrente.

15.5 Il subappalto, ai sensi dell'art. 49, c. 10 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., come modificato dall'art. 2, c. 1, lett. d) del D. L.vo 6/2007, potrà essere effettuato a favore della ditta ausiliaria, in caso di avvalimento.

ART. 16
VICENDE MODIFICATIVE ED ESTINTIVE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

16.1 In caso di vicende modificative ed estintive del rapporto contrattuale trovano applicazione gli artt. 116 e 140 del D.lgs n. 163/06.

Art. 17
DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti della presente impresa, l'aggiudicatario dovrà eleggere domicilio legale a Torino ed il foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

ART. 18
CONTENZIOSO

18.1 In caso di controversia afferente l'applicazione del presente capitolato, ciascuna delle parti potrà proporre accordo transattivo per la risoluzione della stessa, ai sensi dell'art. 239 del d.l.vo 163/2006 e s.m.i.

18.2 In tal caso, il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento e il responsabile dell'esecuzione, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto medesimo, previa audizione dello stesso.

18.3 L'accordo transattivo sarà subordinato alla previa approvazione della Giunta Comunale.

18.4 Nel caso in cui il valore delle concessioni o rinunce sia superiore ad € 100.000,00, I.V.A. inclusa, il dirigente competente, provvederà ad acquisire il parere del Servizio Centrale Affari Legali, ai sensi dell'art. 239, c. 2, D.L.vo 163/2006 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE
Dr. Franco BERERA

ALLEGATO A

Mod. a) pistola semiautomatica tipo BERETTA, modello 98FS o equivalente, finitura brunita antiriflessi

- MODELLO: 98FS;
- TIPO: pistola semiautomatica;
- CALIBRO: 9x21 IMI;
- CARICATORE (capacità): 15 colpi;
- CANNA: mm 125;
- DIMENSIONE: lunghezza totale mm 217; altezza max mm 137, spessore totale mm 38;
- PESO: arma scarica g 975;
- OTTURATORE: di tipo aperto;
- SICURE: sicura automatica mediante blocco del percussore, sicura manuale ambidestra;
- SCATTI: trigger reach SA mm 64, mm 58 al termine della corsa di appoggio; trigger reach in DA mm 71;
- MIRE: lunghezza linea di mira mm 155;
- IMPUGNATURA: anatomica, bottone sgancio caricatore reversibile;
- MATERIALI: fusto in lega leggera d'alluminio con ponticello Combat;
- CHIAVISTELLO DI SMONTAGGIO.

GLOCK 17 9x21



CALIBER
9x21
SYSTEM
Safe Action




WEIGHT
625 g / 22.04 oz.
LOADED (~)
905 g / 31.91 oz.




LENGTH
186 mm / 7.32 in.
HEIGHT
138 mm / 5.43 in.



MAG. CAPACITY
Standard: 17
OPTIONAL
19 / 33




WIDTH
30 mm / 1.18 in.
BARREL HEIGHT
32 mm / 1.26 in.



TRIGGER PULL
2.5 kg / 5.5 lbs.
TRIGGER TRAVEL
12.5 mm / 0.5 in.



LINE OF SIGHT
 165 mm / 6.49 in.
BARREL LENGTH
 114 mm / 4.49 in.



BARREL RIFLING
 right hand, hexagonal
LENGTH OF TWIST
 250 mm / 9.84 in.

Heckler & Koch P2000	
Calibre	9 mm x 21
Operating principle	Recoil operated weapon with modified Browning locking system and recoil buffer system
Dimensions	P2000 V3
Overall length	6.81 in.
Overall height	5.01 in.
Overall width	1.33 in.
Barrel length	3.66 in.
Sight radius	5.57 in.
Weights	
Without magazine	1.36 lb
With empty magazine (13 Cartridges)	1.55 lb
With empty magazine (16 Cartridges)	1.59 lb
Other specifications	
Magazine capacity	13/16 Cartridges
Trigger system	SA/DA
Trigger travel	* 0.27 in. (SA)

ALLEGATO B

1) FONDINA

Il capo è oggetto di possibile variante con particolare riguardo alla funzionalità, al confort ed alla sicurezza del mantenimento dell'arma.

Materiale: tessuto rifrangente classe 1 di colore bianco accoppiato a cuoio con retro rifinito, avente uno spessore di mm 2 ca

Resistenza allo strappo: UNI ISO 3377 \geq 80N

Resistenza all'abrasione (EN 344-1 (92): \geq 25.600 cicli a secco
 \geq 12.800 cicli a umido

Solidità del colore alla luce (EN 20105-B2): \geq grado 4 della scala del blu

Bordatura:

bordino marrone chiaro in sintetico coagulato con finitura poliuretanica P.U. 100% con tela interna poliestere spessore totale mm 0,6.

La fondina dovrà avere nella parte anteriore una pateletta munita di doppia linguetta, che, inserendola in un gancio applicato alla fondina con doppio rivetto, consenta la chiusura della stessa, come da campione.

Inoltre dovrà essere dotata di idoneo passante, largo mm 53 ca (compresa la bordatura), che consenta l'applicazione al cinturone (dimensioni cinturone: altezza mm 50) e si possa facilmente far scorrere sullo stesso, realizzato con materiale e con bordatura aventi le caratteristiche sopra descritte.

Sul passante, anteriormente, dovrà essere applicato il logo della Regione Piemonte, di forma quadrata (mm 25 x mm 25), realizzato in zama o in altro idoneo materiale, spessore mm 1, smaltato e dorato, come da campione.

Calibri e modelli:

- **Beretta calibro 9x21 modelli 98FS, calibro 9x21 IMI, brunita;**
- **H&K modello P2000 calibro 9x21 IMI.**

2) FONDINA, con chiusura a gancio rapido in cuoio, di colore bianco marrone, con logo della REGIONE PIEMONTE – dimensioni cm. 2,3 di altezza per cm 2,3 di larghezza

Il capo è oggetto di possibile variante con particolare riguardo alla funzionalità, al confort ed alla sicurezza del mantenimento dell'arma.

Materiale: tessuto rifrangente classe 1 di colore bianco accoppiato a cuoio con retro rifinito, avente uno spessore di mm 2 ca

Resistenza allo strappo: UNI ISO 3377 \geq 80N

Resistenza all'abrasione (EN 344-1 (92): \geq 25.600 cicli a secco
 \geq 12.800 cicli a umido

Solidità del colore alla luce (EN 20105-B2): \geq grado 4 della scala del blu

Bordatura: bordino marrone chiaro in sintetico coagulato con finitura poliuretanica P.U. 100% con tela interna poliestere spessore totale mm 0,6.

Calibri e modelli:

- **GLOCK modello G17 calibro 9x21 IMI**

3) PORTACARICATORE

Il capo è oggetto di possibile variante con particolare riguardo alla funzionalità, al confort ed alla sicurezza del mantenimento del caricatore.

Materiale:

tessuto rifrangente di colore

bianco accoppiato a cuoio con retro

rifinito avente uno spessore di mm. 2

Resistenza allo strappo (UNI ISO 3377): > 80 N

Resistenza all'abrasione (EN 344-1 (92): > 25.600 cicli a secco

> 12.800 cicli ad umido

Solidità del colore alla luce (EN 20105-B2): > grado 4 della scala del blu

Bordatura:

bordino marrone chiaro in

sintetico coagulato con finitura

poliuretanic P.U. 100% con tela

interna poliestere, spessore totale mm 0,6.

Si segnala che il campione della fondina e del portacaricatore (costituenti riferimento unicamente per il materiale e i colori, poichè il campione disponibile è adatto per la sola pistola BERETTA) sono visionabili, previo appuntamento da concordarsi contattando il numero 011/4426204-26513-26514.

In sede di ordinativo saranno specificati i quantitativi di fondine destre e mancine.